



2022/03.04.01/000002
DIRA26000 - 2022/2

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto: GIORNATE DI AVVIAMENTO E DI FORMAZIONE PER L' INFRASTRUTTURA DENOMINATA SICR@WEB -N SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1992770 - DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 33.312,00 IVA COMPRESA NELLA PARTE OVE DOVUTA PER LEGGE CIG N. Z7234CC45D

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con determina dirigenziale n. 449 del 15/03/2021 del Settore Sistemi Informativi veniva formalizzato l'affidamento relativo all'avvio della nuova infrastruttura denominata SICR@WEB, che include, tra l'altro, gli applicativi J-IRIDE (gestore documentale) e J-SERFIN (gestore bilancio e servizi finanziari).

Dato atto che l'avvio del gestore documentale J-IRIDE è stato posticipato dall'autunno 2021 alla primavera 2022, e dato che per tale motivo le giornate di formazione e di supporto all'avviamento pianificate nel 2021 non sono state rese.

Evidenziato che l'applicativo J-SERFIN è stato configurato ed avviato in produzione nell'autunno 2021 e che il personale che lo utilizza necessita di ulteriori giornate di formazione;

Evidenziato che è altresì necessario garantire la formazione del personale (circa 200 persone) ed il supporto tecnico propedeutico all'avvio del gestore documentale J-IRIDE, calendarizzato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Atteso che il Settore Sistemi Informativi ha provveduto all'analisi tecnica della offerta della ditta Maggioli S.P.A, quale unica fornitrice del software, pubblicata sul Mercato Elettronico MePA, in seguito a **trattativa diretta n.1992770**:

- Pacchetto di:

n. 36 giornate di formazione (presso la ns Sede) al prezzo cad. di Euro 600,00

Euro 21.600,00 Esente IVA ai sensi dell'art. 10 C.20 DPR 633/72

n. 16 giornate di avviamento J-IRIDE al prezzo cad. di Euro 600,00 + IVA

Euro 9.600,00

IVA Euro 2.112,00

Totale Euro 33.312,00

Considerato che il software sopra descritto è fornito esclusivamente dalla Ditta Maggioli S.p.a, in quanto produttrice del Software;

Vista la "Legge di stabilità 2016 comma 512" che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono provvedere ai proprio approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip spa o soggetti aggregatori.

Dato atto che il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è uno strumento elettronico di acquisto gestito da Consip S.p.a come specificato nella Direttiva ANAC N. 11 del 23 Settembre 2015.

Dato che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento del servizio di che trattasi non è stato possibile utilizzare convenzioni o accordi quadro CONSIP o di altro soggetto aggregatore SCR in quanto, alla verifica effettuata non erano presenti i servizi di cui necessitava l'Amministrazione Provinciale.

Dato atto che per quanto sopra esposto, il prezzo è ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso in accordo con i principi dell'art. 68 del D.Lgs n. 82/2005 che prevede per le pubbliche Amministrazioni l'acquisizione di programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico e che essa è stata svolta secondo le modalità richieste;

Considerato che, nell'ambito delle misure volte a contrastare e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati adottati numerosi provvedimenti e richiamato fra questi l'art. 1 del D.L 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e successivo D.L 77/2021, che consente, in deroga all'art. 36, comma 2, del codice dei contratti e sino alla data del 30/06/2023, alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00.

Verificato quindi che, relativamente al presente affidamento, sussistono in particolare le condizioni per l'affidamento diretto di cui all'art. 63 co.2 lett b.3) del codice degli Appalti, ai sensi del quale è ammissibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando *“i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”*, a motivo della *“tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”* e non esistono altri operatori soluzioni alternative ragionevoli, e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto

Viste le Linee guida ANAC paragrafo 4 c. 4.2.4 per lavori e forniture di importo superiore a 20000,00 euro aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R 445/2000), acquisita agli atti della Ditta Maggioli Spa dalla quale si evince la capacità della stessa a contrarre con la P.A anche in riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere all'acquisizione di detto servizio mediante procedura di Trattativa diretta con un unico operatore economico sulla piattaforma CONSIP MePa;

Precisato che il perfezionamento contrattuale nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo di trattativa diretta, compilato e firmato digitalmente;

Vista la FAQ per le P.A relative all'acquisizione di beni e servizi sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Servizi Informativi.
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTCP;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.P n. 45 del 26.9.2016;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia secondo quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

DETERMINA

- Di affidare quanto sopra specificato alla Ditta Maggioli S.p.a Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN) (P.I 02066400405 C.F. 06188330150);
- di impegnare la spesa complessiva di **Euro 33.312,00** IVA compresa nella parte ove dovuta per Legge al **capitolo 068001** “Spese per sistema informativo e strutture” – U.01.1.03.03 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica

IL DIRIGENTE
Alessandro Dott. RISSO